



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE COMMERCIALE

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE

Visto l'art.83 del DL 17.3.2020 n. 18, a norma del quale *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.*

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto";

PP

considerato inoltre che le limitazioni alla mobilità volte al contenimento del contagio previste con DPCM appaiono preclusive di alcune attività, tra queste da ritenersi inclusi gli spostamenti necessari, per i debitori, per il versamento delle rate del piano di conversione;

ritenuto pertanto necessario informare le parti del processo esecutivo immobiliare dell'operatività della sospensione dei termini anche per il versamento di tali rate, al fine di evitare spostamenti di persone anche solo per acquisire informazioni,

avvisano

che si intendono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020 incluso i termini per il versamento delle rate previste nei provvedimenti di ammissione al beneficio della conversione e che, pertanto, le parti sono esentate da ogni spostamento a tal fine verso il Tribunale, gli istituti bancari o gli sportelli di Posteitaliane, salva la discrezionalità del G.E. di concedere una più ampia sospensione del termine in relazione alla peculiarità del caso concreto.

Il decreto deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendenti avanti alla Sezione, nel cui ambito il debitore sia stato ammesso al beneficio della conversione.

Il provvedimento è comunicato agli Ordini professionali per la diffusione ai rispettivi aderenti e se ne dispone l'affissione nelle bacheche e la pubblicazione nel sito del Tribunale.

Lecce, 28 marzo 2020

Per i giudici dell'esecuzione immobiliare
Il presidente della sezione commerciale

